
C.S.S.A.C.

Esercizio 2026-2027-2028

DOCUMENTO

**NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2026/2027/2028**

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	3
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI	4
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ.....	6
FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	8
ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	9
Parte Accantonata	11
Parte Vincolata	12
ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO.....	12
INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO	13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	14
GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI	14
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	14
ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI	15
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'ENTE	15

INTRODUZIONE

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 dell'Allegato 4/1 2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" al D.Lgs. 118/ e dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 118/2011.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, ha introdotto un sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro e con quelli della restante Pubblica Amministrazione anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

La Nota Integrativa arricchisce il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte e, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti, così come disposto dal D. Lgs n. 118/2011:

- a) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

- f) L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I postulati del sistema di bilancio, o principi contabili, sono disposizioni tecniche di attuazione e di integrazione dell'ordinamento finanziario e contabile, formulati nel rispetto delle norme e secondo le finalità volute dal legislatore. Si distinguono in postulati contabili o principi contabili generali e principi contabili applicati.

I postulati contabili costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio.

I principi contabili applicati specificano i singoli istituti definiti nell'ordinamento e identificano i corretti adempimenti in coerenza con le indicazioni generali dei postulati.

I postulati, così come i principi contabili applicati, sono soggetti ad evoluzione nel tempo e conseguentemente a revisione costante da parte del legislatore, al fine di rispondere alle mutevoli esigenze dei destinatari dei bilanci in merito alla qualità dell'informazione e l'attendibilità dei valori espressi, in conformità ai cambiamenti socio-economici del paese.

Il T.U.E.L., all'art. 151 comma 1, individua i postulati che devono essere osservati in sede di programmazione ma che hanno valenza generale e riguardano quindi tutto il sistema di bilancio.

A seguito dell'introduzione del D.lgs. 118/2011 l'articolo 151, così come l'art 162 rubricato "Principi del Bilancio", rimanda l'individuazione dei principi contabili generali ed applicati agli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2025-2027 sono state predisposte nel rispetto dei principi contabili, che sono il principio dell'annualità, dell'unità,

dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità e della costanza, della comparabilità e della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio, della competenza finanziaria, della competenza economica, della prevalenza della sostanza sulla forma.

Con gli allegati 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 al D.Lgs. 118/2011 vengono definiti ulteriori principi contabili definiti “applicati”, che sono:

1. Principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1)
2. Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2)
3. Principio contabile applicato della contabilità economica patrimoniale (allegato 4/3)
4. Principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4)

Come disposto dal D.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.


A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Nell'allegato c) al Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028, viene riportata al Tito III, Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" l'importo complessivo previsto di € 277.000,00 e nella Tipologia 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti", l'importo complessivo di 114.500,00 per il 2026 e 71.500,0 per il 2027-2028.

TABELLA TITOLO 3 ENTRATA PER TIPOLOGIE

	<i>Accertamenti 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	247.507,13	276.113,49	277.000,00	277.000,00	277.000,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi	0,01	100,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	132.669,19	290.657,38	114.500,00	71.500,00	71.500,00
Totale entrate extratributarie	380.176,33	566.870,87	391.500,00	348.500,00	348.500,00



La quantificazione dell'accantonamento obbligatorio al fondo è riferita ai seguenti capitoli di entrata:

- Rette di comunità ed alloggio
- Rette frequenze CST/CSF
- Proventi per Assistenza Domiciliare (SAD)
- Introiti e rimborsi diversi

Nel computo delle poste da stanziare nel bilancio di previsione 2026-2028, il calcolo della media semplice considera gli incassi avvenuti nel quinquennio 2020-2024 rispetto agli accertamenti di pari periodo, così come di seguito esposto:

TABELLA FCDE				
	Stanziamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
U.1.10.01.03.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte corrente	80.711,64	75.278,30	75.278,30	75.278,30
U.2.05.03.01.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00

Per la totalità delle altre entrate, si specifica che non sono soggette a quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto trattasi di trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche.

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

La legge n. 145 del 2018 all'art 1 commi 859-863 introduce il fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC). La legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito la proroga dell'intera disciplina di tale fondo al 2021, facendo riferimento agli stessi indicatori per la determinazione della sussistenza dell'obbligo di accantonamento indicati nella Legge n. 145/2018.

Tale accantonamento viene calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103) con esclusione degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione ed è obbligatorio nel caso in cui:

- ***l'ente presenti un indicatore di ritardo***, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali.

In caso di ritardo, l'obbligo di accantonamento è pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

- ***l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre 2025, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato alla fine del 2024*** e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo ammonta al 5% degli stanziamenti. L'Ente che, seppur trovandosi in questa fattispecie, ma che alla fine del 2021 presenti uno stock di debito scaduto non superiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno, non è comunque tenuto ad accantonare il fondo di garanzia.

• ***l'ente non abbia assolto gli obblighi di comunicazione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale***, in base al Dlgs 33/2013 (anche in questo caso l'obbligo di accantonamento è pari al 5%).

Alla data di predisposizione del bilancio l'Ente rientra nella casistica sopra indicata, avendo, alla chiusura del terzo trimestre un indicatore di ritardo dei pagamenti positivo, pari gg 30,26 che comporta un accantonamento del 1% sulle previsioni del macroaggregato 103 al netto delle entrate vincolate.

Ha pertanto ritenuto necessario accantonare un importo a titolo di fondo di garanzia debiti commerciali, pari ad € 12.667,00 rimandandone comunque l'eventuale definizione puntuale entro il termine (28 febbraio 2026) previsto dal comma 862 della legge n. 145 del 2018.

FONDO DI RISERVA

Il Consorzio ha accantonato un fondo di riserva non inferiore allo 0,45% delle spese correnti come previsto dalla normativa D.Lgs 267/2000

Il Fondo di riserva di cassa è stato considerato nei limiti stabiliti dalla normativa (0.2% spese finali per cassa)

TABELLA FONDO DI RISERVA

	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Fondo di riserva	40.639,19	48.518,21	48.485,21	48.485,21
Fondo di riserva di cassa	34.000,00	40.000,00		

FONDO RINNOVI CONTRATTUALI

Il Consorzio ha previsto l'accantonamento per rinnovi contrattuali.

TABELLA FONDO RINNOVI CONTRATTUALI

	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Fondo rinnovi contrattuali	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione

ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento dei investimenti determinanti;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- 2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Si riporta di seguito la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		
<i>Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2025</i>		
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio	+	2.020.493,03
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio	+	174.858,46
Entrate già accertate nell'esercizio	+	12.684.468,31
Uscite già impegnate nell'esercizio	-	16.400.097,17
Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	+	1.062,89
Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	+	0,00
Risultato di amministrazione dell'esercizio alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno	=	-1.519.214,48
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio	+	4.050.160,00
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio	-	741.503,48
Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui passivi, presunto per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio	-	0,00
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/	=	1.789.442,04
Composizione del risultato di amministrazione presunto		
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre		405.433,57
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

Fondo di garanzia debiti commerciali	117.994,34
Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00
Altri accantonamenti	104.747,41
Totale Parte Accantonata	628.175,32
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.030.160,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00
Altri Vincoli	0,00
Totale Parte Vincolata	1.030.160,00
Totale Parte Destinata agli investimenti	0,00
Totale Parte Disponibile	131.106,72

La composizione del Risultato di Amministrazione presunto al 31/12/2025 viene di seguito dettagliata nelle sue parti.

Parte Accantonata

La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2021 è così costituita:

1) Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in particolare al punto 3.3, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

La parte accantonata dell'avanzo di amministrazione presunto 2025 è formata dalla quota calcolata in sede di rendiconto anno 2024 sommata agli stanziamenti nell'esercizio 2025.

Visto l'andamento degli incassi non si rende necessario un maggior accantonamento al FCDE.

Fondo crediti di dubbia esigibilità	Risorse accantonate al 01/01/2025	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2025	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025
Fondo Crediti	324.721,93	80.711,64	-	405.433,57
Totale fondo crediti di dubbia esigibilità				405.433,57

2) Altri accantonamenti

L'ente ha accantonato un'ipotetica quota per rinnovi contrattuali al netto della vacanza contrattuale già erogata al personale dipendente, essendo in scadenza il CCNL del comparto funzioni locali.

L'ente inoltre ha accantonato come da dettato normativo il FGDC da liberarsi soltanto ad avvenuta regolarizzazione della tempestività dei pagamenti:

Altri accantonamenti	Risorse accantonate al 01/01/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2025	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024
Aumenti contrattuali del personale dipendente	76.747,41		28.000,00	-	104.747,41
Fondo garanzia debiti commerciali	93.513,34		24.481,00	-	117.994,34
Totale altri accantonamenti					222.741,75

Parte Vincolata

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione presunto dell'anno finanziario 2025 le entrate e le corrispondenti economie di bilancio derivanti da:

- a) trasferimenti della Regione a specifica destinazione

Al risultato presunto dell'anno 2025 sono stati accantonati i trasferimenti che non hanno avuto impegni nel corso del 2025. Il calcolo ha generato le risultanze di seguito riassunte:

Vincoli derivanti da trasferimenti	Risorse Vincolate al 01/01/2025	Variazioni +	Variazioni -	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025
		(Accertamenti)	(Impegni)	
Trasferimenti regionali a destinazione vincolata	1.417.745,86	1.030.160,00	1.417.745,86	1.030.160,00
Totali	0	1.030.160,00		1.030.160,00

ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'equilibrio complessivo della gestione 2026-2028 è stato conseguito con senza l'applicazione del risultato di amministrazione presunto.

INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

Per quanto riguarda il versante degli impieghi, le uscite di parte capitale comprendono la realizzazione, l'acquisto e la manutenzione straordinaria di immobili, di beni mobili strumentali e ogni altro intervento di investimento gestito dall'ente, compreso il conferimento di incarichi professionali che producono l'acquisizione di prestazioni intellettuali o d'opera di uso durevole.

Per le annualità 2026-2027-2028 non sono stati inizialmente previsti lavori o altre spese di investimento.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito proporzionalmente in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio d'imputazione contabile.

L'Ente alla data di redazione del bilancio di previsione non ha elaborato spostamenti di esigibilità.

Si riserva la puntuale quantificazione in sede di riaccertamento dei residui.

GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI

Il Consorzio non ha rilasciato alcuna garanzia.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Nel bilancio 2026-2028 non sono previsti oneri derivanti da alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includano una componente derivata.

ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Il Consorzio non possiede partecipazioni in enti o/e organismi strumentali.

PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'ENTE

Il Consorzio non possiede partecipazioni società.